

AREA OFFERTA FORMATIVA
E DIRITTO ALLO STUDIO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ai Direttori delle scuole di specializzazione
Loro Sedi

Oggetto: Adempimenti in materia di assunzione dei medici specializzandi.

Gentili Direttori,

come è noto il D.L. 9 marzo 2020 n. 14 “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*” ha individuato due canali straordinari e distinti di reclutamento dei medici specializzandi fino al perdurare dello stato di emergenza

1) Previsione art.1, co 1, lett. b) Assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 1451, nei limiti e con le modalità ivi previste, a valle di accordi con le Regioni e anche in assenza dell'accordo quadro interministeriale ordinariamente richiesto dalla legge.

Sapienza, in data 18 marzo 2020, ha firmato un accordo con la Regione Lazio che disciplina le modalità di svolgimento della formazione specialistica per gli specializzandi assunti ai sensi della suddetta normativa.

Di seguito si riportano le principali disposizioni contenute nelle norme e nell' accordo in parola.

- a) possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale gli specializzandi iscritti a partire dal terzo anno, a condizione che essi si siano utilmente collocati nelle graduatorie separate delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina.
- b) per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione.
- c) le strutture operative delle aziende sanitarie, nell'ambito delle quali il medico è incardinato, devono essere accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n.368/1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.l. 68/2015 e 402/2017.



- d) lo specializzando medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Le attività formative pratiche svolte dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto devono essere coerenti con il progetto formativo deliberato dal Consiglio della Scuola.
- e) il Consiglio della Scuola stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia, secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
- f) Il Consiglio della scuola programma lo svolgimento dell'attività formativa teorica, obbligatoria per il completamento del percorso di specializzazione, e le relative ore devono essere svolte presso l'Università in un unico periodo mensilmente o periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
- g) qualora lo specializzando venga assunto in una struttura operativa non inserita nella rete formativa della Scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n.402/2017 per un periodo non superiore a 18 mesi.
Il Consiglio della Scuola, valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando, approva - entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda interessata - un progetto formativo individuale e specifico da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
- h) lo specializzando assunto con contratto a tempo determinato dovrà inviare all'Area Offerta Formativa e diritto allo studio – Settore Segreteria Scuole di specializzazione – **Dichiarazione di assunzione a tempo determinato** con contestuale presa d'atto di interruzione dell'erogazione del trattamento economico da parte dell'Università per l'intera durata del contratto, controfirmata dal Direttore della scuola di specializzazione per presa visione **(all.2)**

2) Previsione art.1, co 1, lett. a) Incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a 6 mesi

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento di medici specializzandi conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020.

Di seguito si riportano le principali disposizioni contenute nelle norme per questa tipologia di reclutamento.



- a) possono ottenere questo tipo di incarico gli iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,.
- b) i medici specializzandi così reclutati restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.
- c) il periodo di attività svolta è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
- d) le scuole di specializzazione assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, secondo modalità decise dai Consigli delle scuole, fermo restando la durata legale del corso.
- e) lo specializzando dovrà presentare/inviare all'Area Offerta Formativa e diritto allo studio – Settore Segreteria Scuole di specializzazione - **Dichiarazione di ottenimento di incarico di lavoro autonomo** ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 art. 1 co 1, lett. a), controfirmata per presa visione dal direttore della Scuola (all.3).

Cordiali saluti

Il Direttore Area Offerta formativa e diritto allo studio
dott.ssa Giulietta Capacchione

CC